



## Sentenza n. 41 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 24 gennaio 2024, deposito del 11 marzo 2024*  
*comunicato stampa dell'11 marzo 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 6 del 2023](#)*

#### **parole chiave:**

PRESCRIZIONE – DIRITTO DI DIFESA – ARCHIVIAZIONE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 411, comma primo bis, del [codice di procedura penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

infondatezza

Con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost., il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica». Nella parte motiva della sentenza, la Corte sottolinea come **il giudice rimettente sembri aspirare ad una pronuncia additiva, che estenda l'obbligo di avviso per la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, anche alla diversa ipotesi in cui tale archiviazione sia fondata sull'intervenuta prescrizione del reato**. Ciò sarebbe essenziale, a detta del giudice *a quo*, per permettere all'indagato di rinunciare alla prescrizione e chiedere che si proceda comunque nel merito all'accertamento dei fatti contestati.

Con riguardo ai profili della paventata incostituzionalità, il rimettente sottolinea innanzitutto che l'attuale normativa, non prevedendo l'obbligo di avviso, determinerebbe un'**irragionevole disparità di trattamento**, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tra l'imputato, che ha sempre la possibilità di esercitare il proprio diritto di rinunciare alla prescrizione, e la persona sottoposta alle indagini, la quale potrebbe essere

rimasta del tutto ignara sia delle indagini stesse, sia della determinazione del pubblico ministero di chiedere l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione. Ancora, l'omissione legislativa farebbe emergere anche dei **profili di incostituzionalità in relazione al diritto di difesa**, visto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha da sempre fatto rientrare la rinuncia alla prescrizione quale facoltà inerente all'esercizio delle prerogative di cui all'art. 24, comma secondo, Cost. Da ultimo, **sarebbe vulnerato il principio del contraddittorio** di cui all'art. 111, commi secondo e terzo, Cost., dal momento che la persona sottoposta alle indagini non sarebbe posta in grado di esercitare il proprio diritto a provare la falsità degli addebiti oggetto del procedimento penale.

La Corte dichiara le questioni **non fondate**.

L'assunto iniziale da cui parte il giudice *a quo*, cioè il fatto che non solo l'imputato, ma anche la persona sottoposta alle indagini sarebbe titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione, e a ottenere un giudizio sul merito dei fatti che hanno formato oggetto delle indagini, non trova riscontri solidi né nella giurisprudenza costituzionale né più in generale in quella penale.

Sotto il promo profilo, la Corte costituzionale si era già pronunciata su un tema assimilabile nella sentenza n. 275 del 1990, nella quale la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall'imputato, valorizzando il diritto di difesa sulla base in sostanza delle argomentazioni già svolte dalla sentenza n. 175 del 1971, con la quale si era affermata la rinunciabilità dell'amnistia. Proprio nel precedente dei primi anni settanta si sostiene con forza l'insostenibilità costituzionale di una disciplina di legge che «[comprometta] irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento, la quale, appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a deliberare la fondatezza dell'accusa [...] non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e della reputazione». La Corte, tuttavia, rileva che tali arresti giurisprudenziali sono essenzialmente legati alla condizione dell'imputato, cioè al soggetto per cui già è stato dato avvio all'azione penale. Tanto più che, recependo il dispositivo della sentenza n. 275 del 1990, il legislatore del 2005, nel riscrivere l'art. 157 del codice penale, ha espressamente precisato al settimo comma che «[l]a prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato». Per quanto non si possa escludere l'estensione in via ermeneutica della detta previsione codicistica anche al soggetto sottoposto alle indagini, il giudice delle leggi conclude che «il dato normativo non è [conclusivo] in un senso o nell'altro». Stesso discorso vale per la giurisprudenza di legittimità, che «non pare [...] avere ancora affrontato - quanto meno *ex professo* - la questione, centrale ai fini dell'odierno giudizio di legittimità costituzionale, se alla persona sottoposta alle indagini debba essere riconosciuto in via generale [...] quel medesimo diritto di rinunciare alla prescrizione che è pacificamente riconosciuto all'imputato, a valle dell'esercizio dell'azione penale».

L'argomento che sembra percorrere la Corte è legato alla **differenza ontologico-pratica tra imputato e soggetto sottoposto alle indagini**: «la *ratio* essenziale delle pronunce di questa Corte con le quali si è riconosciuto all'imputato il diritto costituzionale di rinunciare all'amnistia e alla prescrizione ripos[a] sulla necessità di consentire all'imputato medesimo di tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un'accusa formalizzata nei suoi confronti. [...] Non pare, tuttavia, a questa Corte che tale diritto debba in ogni caso estendersi anche alla fase precedente all'esercizio dell'azione

penale. In effetti, **la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato che consegue all'acquisizione di una *notitia criminis* non implica ancora che il pubblico ministero abbia effettuato alcun vaglio, per quanto provvisorio, sulla sua fondatezza**: tant'è vero che l'art. 335 bis cod. proc. pen. esclude oggi espressamente qualsiasi effetto pregiudizievole di natura civile o amministrativa per l'interessato in ragione di tale iscrizione, la quale è un atto dovuto una volta che il pubblico ministero abbia ricevuto una notizia di reato attribuita a una persona specifica. Più in generale, l'iscrizione nel registro è – e deve essere considerata – atto “neutro”, dal quale sarebbe affatto indebito far discendere effetti lesivi della reputazione dell'interessato, e che comunque non può in alcun modo essere equiparato ad una “accusa” nei suoi confronti. Parallelamente, il provvedimento di archiviazione, con cui il GIP si limita a disporre la chiusura delle indagini preliminari conformemente alla richiesta del pubblico ministero, costituisce nella sostanza null'altro che un *contrarius actus* rispetto a quello – l'iscrizione nel registro delle notizie di reato – che determina l'apertura delle indagini preliminari. Se “neutro” è il provvedimento iniziale, altrettanto “neutro” non può che essere il provvedimento conclusivo. Ad ogni effetto giuridico».

La Corte non nega gli effetti lesivi che possono derivare al soggetto iscritto nel registro degli indagati, a cui dedica un ampio passaggio della motivazione (punto 4.1 del Considerato in diritto), ma «il tema qui in discussione è se i rimedi per la tutela della reputazione dell'interessato debbano, per necessità costituzionale, comprendere anche la rinuncia alla prescrizione, allo scopo di ottenere una pronuncia liberatoria sul merito della *notitia criminis*». Su questo, la Consulta **«non ritiene debba riconoscersi in via generale alla persona sottoposta a indagini la titolarità di un diritto costituzionale ad un accertamento negativo su qualsiasi *notitia criminis* che la riguardi, da realizzare già nello specifico contesto del giudizio penale**. Un diritto, insomma, che implichi la possibilità di “difendersi provando” contro accuse mai formalizzate dal pubblico ministero». Infatti, se «il diritto a rinunciare alla prescrizione deriva dal diritto di “difendersi provando”, secondo quanto affermato in sostanza dalla giurisprudenza di questa Corte poc'anzi richiamata, il suo riconoscimento già durante le indagini preliminari dovrebbe idealmente accompagnarsi al riconoscimento di un potere dispositivo della persona sottoposta alle indagini di provocare l'instaurazione di un processo, in cui quel diritto possa essere utilmente esercitato. Potere – però – che il sistema processuale vigente non le riconosce, e che non le sarebbe riconosciuto nemmeno laddove le odierne questioni di legittimità costituzionale fossero accolte, posto che al pubblico ministero e poi al GIP residuerebbe sempre la possibilità, rispettivamente, di chiedere l'archiviazione e di archiviare il procedimento, ritenendo non ragionevolmente prevedibile una sentenza di condanna sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini». Tale argomento fa venire meno ogni possibile censura in merito all'indebito trattamento differenziato tra imputato e soggetto sottoposto alle indagini, come anche tra l'ipotesi in cui l'archiviazione è richiesta per prescrizione ovvero per particolare tenuità del fatto. Soluzione coerente anche con l'ordinamento europeo e con l'interpretazione che di questo ha dato la CEDU: la Consulta cita, in particolare, la sentenza 3 dicembre 2009, Kart contro Turchia e la sentenza 17 gennaio 2017, Béres e altri contro Ungheria.

Come già anticipato, nella conclusione della decisione **la Corte compie una interessante disamina sulla compatibilità del principio espresso nella sentenza con una specifica patologia del procedimento penale, quella che vede il giudice delle indagini preliminari esprimere giudizi in merito alla *notitia criminis* all'interno del**

**provvedimento con cui dispone l'archiviazione.** Elemento che chiaramente fa venire meno quella “neutralità” dell'atto di archiviazione, che, come visto, è alla base della decisione di infondatezza. Dunque, la Corte, proprio a sostegno dell'impianto motivo della sua decisione, stigmatizza la pratica suddetta e adatta il principio affermato nella decisione ai casi in cui si manifesta tale degenerazione: «richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'interessato, violano in maniera eclatante - oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. - il suo diritto di difesa, inteso anche quale diritto di “difendersi provando”: diritto che è in radice negato dall'affermazione, da parte del pubblico ministero o del GIP, del carattere veritiero, o comunque affidabile, degli elementi acquisiti nel corso di un'indagine, senza che sia assicurata all'indagato - che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell'indagine - alcuna effettiva possibilità di contraddirli, ed eventualmente di provare il contrario. [...] Se, comunque, l'individuazione del rimedio appropriato in queste ipotesi resta riservata alla valutazione della giurisprudenza di legittimità, questa Corte non può non sottolineare che **un adeguato soddisfacimento delle esigenze costituzionali di tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio relativamente a decreti di archiviazione per prescrizione, i quali indebitamente abbiano espresso valutazioni sulla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini, è componente essenziale della sostenibilità costituzionale del delicato bilanciamento tra opposti interessi cristallizzato nel vigente ordinamento processuale.** [...] In effetti, la persona sottoposta alle indagini, se non ha in via generale il diritto di rinunciarvi, ha invece il pieno diritto di avvalersi della prescrizione, che è posta a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto a lei attribuito, senza che tale legittima scelta di avvalersi della prescrizione comporti, per l'interessato, la perdita del suo diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale». In qualche modo è la stessa Corte a dettare le condizioni fondamentali in ragione delle quali si può stabilire l'infondatezza delle questioni sottoposte al suo vaglio.

*Francesco Severa*